

Sentenza ex art. 429 c.p.c.

816/11
28977
22/3/10

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SIRACUSA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro, dott.ssa G. Parisi definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2243/2010 R.G. promossa da CISL SCUOLA e FLC CGIL di SIRACUSA (avv.ti I. Basso e S. Lazzaro) contro MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA, LICEO SCIENTIFICO STATALE "O.M. CORBINO" DI SIRACUSA (Avvocatura dello Stato) avente ad oggetto opposizione a decreto ex art. 28 l. n. 300 del 1970, osserva quanto segue:

con ricorso depositato in data 17.8.2010 i sindacati in epigrafe generalizzati proponevano opposizione avverso il decreto ex art. 28 l. n. 300 del 1970, emesso in data 28.7.2010, con il quale era stata rigettata la domanda volta ad ottenere la dichiarazione di antisindacalità del comportamento tenuto dal dirigente scolastico del Liceo Scientifico Statale O.M. Corbino di Siracusa, censurando la correttezza della decisione nella parte in cui aveva escluso la sussistenza del requisito dell'attualità della condotta e ribadendo le deduzioni già esplicitate nella fase sommaria.

Chiedevano la dichiarazione di antisindacalità del comportamento censurato e la rimozione degli effetti.

Si costituivano i resistenti, riassumendo, in sostanza, le stesse difese di cui alla precedente fase.

La controversia, acquisita la documentazione in atti, viene decisa, all'udienza odierna, mediante lettura della presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, in primo luogo, rilevato che nel ricorso ex art. 28 i sindacati hanno molto genericamente lamentato una incompletezza della documentazione fornita dal dirigente

1

scolastico nel corso delle varie sedute finalizzate alla stipula del contratto integrativo, richiamando i verbali allegati al ricorso, ma soprattutto hanno denunciato il comportamento della controparte che avrebbe rifiutato la sottoscrizione della contrattazione per la parte condivisa e utilizzato i poteri di cui all'art. 24, comma 3 ter del D. L. n. 150 del 2009, adottando gli atti consequenziali (attribuzione degli incarichi), in quanto norma non applicabile nel comparto scuola, con totale dispregio del ruolo della RSU e delle OO.SS.

Nel ricorso introduttivo del presente procedimento vengono specificate le omissioni relative al diritto di informazione preventiva (si confronti il punto 10 di pag. 4).

Appare, pertanto, opportuno chiarire che "I fatti dedotti o comunque acquisiti nel procedimento sommario costituiscono un limite alla cognizione del giudice della successiva fase di opposizione, che deve riguardare la condotta illecita originariamente denunciata: il pretore dell'opposizione può tuttavia tener conto di episodi non denunciati in ricorso ma dedotti successivamente - che rappresentino la continuazione o il necessario collegamento di quelli in precedenza allegati (in quanto riferibili a complesse strategie datoriali attuate con comportamenti tra loro in progressione), al solo fine di confermare, con l'ottenuto risultato, la condotta già individuata siccome diretta a quel compimento" (Cassazione civile sez. lav. 23 marzo 1994 n. 2808).

Fatte queste premesse, si deve ricostruire la vicenda così come emerge dagli atti e dalle allegazioni delle parti.

In sede di contrattazione decentrata per l'anno scolastico 2008 - 2009 è sorto un contrasto tra i sindacati e il dirigente scolastico in ordine alla qualificazione di alcune progetti e delle risorse agli stessi destinati, con refluenza sui criteri di destinazione al personale: in particolare, considerando "finanziamento da privati" le quote pagate dagli alunni come contributi all'atto dell'iscrizione, nell'ambito dei progetti finanziati con tali risorse il dirigente ha ritenuto di poter prevedere attività e prestazioni aggiuntive da parte del D.S.G.A., mentre i sindacati hanno sostenuto al tesi opposta.

E' stata pertanto investita, sia dal dirigente che dai sindacati, la Commissione Bilaterale che nella seduta del 4.11.2009 ha formulato le seguenti considerazioni: "...in

erita ai contributi da privati esterni, enti o istituzioni pubblici e privati questa Commissione ritiene che i finanziamenti provenienti da contributi degli alunni o da interessi bancari maturati su giacenze di fondi dell'Istituzione Scolastica, attribuiti dall'istituto di credito a seguito di convenzioni di cassa in esecuzione di quanto pattuito in un atto negoziale (contratto) non siano riconducibili al disposto dell'art. 89 del CCNL 2006/2009 (che prevede un compenso per il DSGA a carico del fondo di istituto per attività e prestazioni aggiuntive connesse a progetti finanziati con risorse dell'UE, da enti pubblici o da soggetti privati); in merito al compenso da corrispondere al DSGA, pur riconoscendo la complessità della funzione svolta, si ritiene che non si possa erogare altro compenso se non quello previsto tassativamente da già citato art. 89 del CCNL (ossia i compensi per lavoro straordinario per un massimo di 100 ore annue)".

Tale parere non vincolante è stato disatteso dal Consiglio d'istituto che, nella seduta del 19.11.2009 (allegato al fascicolo di parte resistente del procedimento ex art. 28) ha deliberato che "i finanziamenti provenienti dai contributi degli alunni, cioè da privati vengano destinati con priorità al miglioramento della qualità dell'offerta formativa con consequenziale ristoro a titolo di retribuzione di ogni soggetto concorrente e coinvolto".

In sede di contrattazione decentrata per l'anno scolastico 2009 - 2010 si è riproposto il medesimo contrasto, come emerge chiaramente dai verbali delle sedute del 19.2.2010 e del 9.3.2010.

Non si è proceduto, pertanto, alla sottoscrizione del contratto integrativo n. 3, riguardante i progetti dibattuti e il dirigente scolastico ha provveduto al conferimento degli incarichi.

Il primo Giudice ha rilevato la mancanza di attualità della condotta asseritamene antisindacale e ne ha, comunque, ritenuto l'infondatezza nel merito.

Quanto all'attualità la Suprema Corte ritiene che "In tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre

effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. L'accertamento in ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici" (Cassazione civile sez. lav. 12 novembre 2010 n. 23038); "Requisito essenziale dell'azione di repressione della condotta antisindacale, di cui all'art. 28 della legge n. 300 del 1970, è l'attualità di tale condotta o il perdurare dei suoi effetti. Tale requisito - sulla base dell'interpretazione letterale e sistematica della suddetta norma, anche alla luce di quanto previsto in ordine alla legittimazione attiva in capo agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali, riconosciuta nell'interesse al ripristino nell'azienda dei diritti sindacali, nella completa autonomia rispetto alle azioni proponibili dai singoli lavoratori, e restando invece irrilevante la tendenza del procedimento all'emanazione di pronunce costitutive o di mero accertamento - deve intendersi nel senso che, da un lato, il mero ritardo della proposizione del ricorso non ne determina di per sé l'inammissibilità in presenza della permanenza degli effetti lesivi, e, dall'altro, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente ed idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale. L'accertamento in ordine alla attualità della condotta antisindacale e alla permanenza dei suoi effetti costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione, immune da vizi logici o giuridici. (Nella specie, relativa a violazione di diritti di informazione del sindacato, previsti dal c.c.n.l. dei giornalisti, dedotta con ricorso proposto dopo circa quattro anni dai licenziamenti per giusta causa, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso gli effetti permanenti, tra l'altro in difetto della deduzione della specifica antinsindacalità dei

licenziamenti e della loro incidenza sullo svolgimento delle attività sindacali)" (Cassazione civile sez. lav. 06 giugno 2005 n. 11741).

Ora, da un lato, deve rilevarsi che, in assenza di deduzioni più specifiche sul punto, gli incarichi oggetto dell'attribuzione da parte del dirigente e della contrattazione non conclusa (cui si riferisce anche la violazione dell'obbligo di informativa), alla fine di maggio (quando è stato depositato il ricorso) presumibilmente erano in via di conclusione e quasi sicuramente lo erano al momento della decisione (il decreto è del 28 luglio).

Dall'altro non sono stati forniti elementi di fatto da cui poter desumere la permanenza di effetti intimidatori o il pericolo di reiterazione; tant'è che né nel ricorso in opposizione né in sede di discussione finale, nonostante sia decorso un altro anno scolastico, è stato rappresentato il ripetersi dei comportamenti denunciati.

A prescindere da tale profilo, anche il merito non appare fondato.

In particolare sulla pretesa violazione dell'obbligo di informazione per non aver fornito il dirigente tutta la documentazione richiesta e necessaria ad un proficuo svolgimento della trattativa, è opportuno richiamare il contenuto del verbale della seduta del 19.2.2010 dove si legge: "*La componente sindacale si ritiene soddisfatta di tutta la documentazione fornita, anche per la parte economica*". Sono gli stessi sindacati (la componente sindacale nella sua interezza) a dichiararsi soddisfatti di quanto fornito dal dirigente.

Per quanto poi riguarda la circostanza che il dirigente abbia, nonostante la mancata sottoscrizione del contratto integrativo n. 3, proceduto all'attribuzione degli incarichi, non si ravvisa alcun comportamento volto a limitare l'attività sindacale.

Come sottolineato dal primo Giudice, è lo stesso contratto collettivo all'articolo 6, comma V ("*Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati di correttezza, di collaborazione e di trasparenza, e fatto salvo quanto previsto dal precedente comma, decorsi venti giorni dall'inizio effettivo delle trattative, le parti massimono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa*") ad attribuire al dirigente la facoltà di prendere le decisioni necessarie allo svolgimento dell'attività scolastica, anche

in assenza di contrattazione integrativa, pur tentata in svariate sedute. Tutta la questione dell'applicabilità o meno dell'art 54 D. L.vo n. 150 del 2009 perde rilevanza alla luce della condivisibile ricostruzione contenuta nel decreto opposto.

Profili di antisindacalità non si ravvisano neanche nel dedotto rifiuto di sottoscrivere la parte contrattuale condivisa.

Non si comprende in primo luogo a cosa si riferisca la doglianza, atteso che dai verbali delle sedute e dalla documentazione in atti risulta che i contratti nn. 1 e 2 sono stati sottoscritti. In secondo luogo non è stato neanche dedotta che l'attribuzione degli incarichi da parte del dirigente sia avvenuta in violazione di quanto condiviso anche dai sindacati, ad eccezione ovviamente del punto oggetto di contrasto. Non risulta, infatti allegato, il decreto n. 1047/c14 con il quale il dirigente ha provveduto al conferimento degli incarichi in questione.

Tutta la vicenda sembra improntata alla fisiologica conflittualità che caratterizza i rapporti tra le parti contrapposte, senza che si ravvisino comportamenti in violazione di espressi diritti sindacali contrattuali o volti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà o dell'attività sindacale.

L'opposizione va, pertanto, rigettata.

Gli opposenti vanno condannati, in virtù del principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

rigetta l'opposizione;

condanna gli opposenti al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.3072,38, di cui €.1655,00 per onorario, €.1076,00 per diritti ed €.341,38 per spese forfettarie, oltre I.V.A. e cpa.

Siracusa, 20.9.2011

Deposito in Cancelleria
090 20 SET 2011
Il Funzionario Giudiziario
A. Antonio

Il Giudice
Graziella Parisi
Graziella Parisi